



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 10 (Accordo)

Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale

1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilità riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il più possibile a quanto disposto nella Parte di emissione. 2. Se la sanzione o la misura sono adattate perché la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti. 3. La sanzione o la misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere più severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione. 4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione può decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, purché la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta è presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 10 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 10 (Accordo)

